



# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

CAP 24033 - Provincia di Bergamo  
SETTORE TECNICO



MODIFICA ED INTEGRAZIONE

## REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- MODIFICA ART. 76
- NUOVA INTRODUZIONE TITOLO XIII - PRESCRIZIONI INERENTI I MEZZI PUBBLICITARI

**MODIFICATO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI**

A cura del Settore Tecnico comunale  
Il responsabile: Ing. Giuseppe Barbera



Adottato con deliberazione C.C. n. 46 del 29.11.2004

Approvato con delibera C.C. n. 27 del 26 MAG. 2005

Pubblicato sul B.U.R.L. S.I. n. 26 del 29.06.2005

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

**La scrittura in grassetto degli articoli evidenzia le parti di nuova introduzione e/o modifica a seguito dell'accoglimento delle osservazioni od emendamenti.**

ART. 76 (modificato)  
ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:

- a) fino a mt. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10;
- b) oltre i mt. 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiedi, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di mt. 1,50.

Nelle vie di larghezza inferiore a mt. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale superiore a cm. 10.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) per tende davanti ad aperture: sono ammesse ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a mt. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede;
- 2) per lanterne, lampade, infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo. Per la realizzazione di insegne a bandiera, qualora ammesse dalle specifiche norme, è applicabile quanto prescritto dal successivo articolo 105.

L'apposizione di tende e la posa di insegne a bandiera potrà sempre essere vietata quando costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità e la transitabilità pedonale.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a mt. 4,50, non possono aprirsi a battente, salvo che l'apertura avvenga manualmente e direttamente dall'esterno dell'edificio e solo nel caso in cui vi sia la presenza di marciapiede di larghezza di almeno mt. 1,20.

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purchè siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

TITOLO XIII  
PRESCRIZIONI INERENTI I MEZZI PUBBLICITARI

ART. 100  
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale. Esso si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari privati installati lungo le strade o in vista da esse.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Nell'installazione dei mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Titolo e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Le raccolte normative del presente Titolo si applicano a tutto il territorio comunale, ad eccezione dell'installazione nei tratti di strada provinciale che si trovino fuori dal centro abitato, per i quali l'autorizzazione è di competenza della Provincia.

Non si applica:

- a. alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non sia visibile dall'esterno.
- b. alle targhe di esercizio o equiparabili (professionali, qualificazioni alberghiere, affittacamere, affitta appartamenti, targhe indicanti luoghi di interesse pubblico) poste all'ingresso della sede dell'attività o sulla recinzione purché per dimensione e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria e comunque con superficie non superiore a cmq. 600, nonché alle decorazioni grafiche applicate alle vetrate per motivi ornamentali o al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone.

ART. 101  
TIPOLOGIA DEI MEZZI DI PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O  
SULL'AMBIENTE

Le tipologie pubblicitarie sono di seguito individuate:

- a. le insegne d'esercizio / **totem**;
- b. targhe di esercizio;
- c. le preinsegne;
- d. i cartelli;
- e. gli striscioni, gli standardi / bandiere;
- f. i segni orizzontali reclamistici;
- g. gli impianti pubblicitari di servizio;
- h. gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i. i mezzi pubblicitari cumulativi;
- j. gli impianti di interesse pubblico.

Insegna d'esercizio / **totem**

E' la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da **simboli** e da **marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti**, realizzata e supportata con materiali idonei, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce.

Per pertinenze s'intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio anche non esclusivo di essa. **L'insegna può essere realizzata anche sotto forma di "totem" le cui caratteristiche sono individuate nell'art. 105 bis.**

#### Targa di esercizio

E' la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

#### Preinsegna

E' la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.

#### Cartello

Il cartello è il manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

#### Striscioni, stendardi / bandiere

Sono quegli elementi bidimensionali, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, oltre che al lancio di iniziative commerciali.

#### Segno orizzontale reclamistico

S'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

#### Impianto pubblicitario di servizio

S'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario.

#### Impianto di pubblicità o propaganda

E' da intendersi qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Sono "impianti di pubblicità o propaganda" a titolo esemplificativo:

- a. la "bacheca", ossia la vetrinetta frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
- b. la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine e ingressi;
- c. gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie o all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di qualunque materiale costituiti;

- d. l' "impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotto che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse;
- e. la "vetrografia" e la "vetrografia" cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche di incisione a mola o ad acido, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- f. le "iscrizioni dipinte, i murales e i tromp l'oeil" cioè la riproduzione pittorica su superficie murarie di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

#### Mezzi pubblicitari cumulativi

Sono quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

#### Impianti di interesse pubblico

Sono gli impianti riferiti alle seguenti attività:

- farmacie
- ospedali e case di cura
- centri di quartiere
- servizio di guardia medica
- impianti sportivi pubblici
- I.A.T. informazione accoglienza turistica
- tabacchi e valori bollati
- Enti a servizio di interesse pubblico nonché corpi di polizia dello stato
- impianti di distribuzione di carburante

### ART. 102

#### NOZIONE DI CENTRO ABITATO

La definizione di centro abitato, ai fini del presente regolamento, è quella fornita dalla legge (Nuovo codice della strada).

Il centro abitato del Comune di Calusco d'Adda è individuato e delimitato con apposita deliberazione della Giunta comunale, come disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992.

### ART. 103

#### ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini del presente Titolo per la localizzazione dei mezzi pubblicitari e per la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere, il territorio comunale viene suddiviso in due zone individuate nella planimetria allegata (allegato B);

ZONA 1: sono le zone facenti parte degli insediamenti di antico impianto e delle zone prevalentemente residenziali centrali e periferiche; essa comprende gli ambiti di interesse storico e architettonico identificati nella planimetria allegata (allegato A);

All'interno degli ambiti di interesse storico e architettonico della presente zona sono individuate le seguenti vie e piazze di caratterizzazione ambientale:

#### **AMBITO 1**

- via S. Croce
- vicolo XXIV Maggio
- vicolo S. Elena
- via Toscanini, per il tratto compreso tra le intersezioni con via S. Croce e Ponchielli
- via Comi
- via Don Bosco
- viale dei Pioppi, per il tratto compreso tra le intersezioni con via Comi e via Don Bosco
- piazza S. Giuliano

#### **AMBITO 2**

- piazza IV Novembre
- via Leone XIII, per il tratto compreso tra le intersezioni con piazza IV Novembre e via Volta
- via Conciliazione
- via Volmerange les mines
- piazza S. Fedele
- viale Rimembranze
- viale dei Tigli
- via V. Emanuele II, per il tratto compreso tra le intersezioni con piazza S. Rocco e vicolo delle Selve
- vicolo delle Selve
- piazza S. Rocco
- via S. Rocco, per il tratto compreso tra i primi 30 mt. da piazza S. Rocco
- via Manzoni, per il tratto compreso tra le intersezioni con piazza S. Rocco e via Carducci
- via Europa
- via dell'Assunta
- via dell'Immacolata
- via S. Cecilia
- via Verdi
- via Donizetti
- via Dolomiti
- via B. Colleoni
- via S. Maria, per il tratto compreso tra le intersezioni con piazza S. Rocco e via Torino
- vicolo S. Carlo
- vicolo S. Vittore
- via Lupi di Toscana, per il tratto compreso tra le intersezioni con piazza S. Rocco e via Divisione Julia

#### **AMBITO 3**

- piazza Torre B. Colleoni

#### **AMBITO 4**

- via S. Francesco d'Assisi, per il tratto compreso tra le intersezioni con piazza S. Francesco d'Assisi e l'intersezione con via Verga
- via Verga
- piazza S. Francesco d'Assisi
- via Madonna degli Angeli

Nella Zona 1 qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con

l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni, o nell'autorizzare con particolari condizioni.

ZONA 2: sono le zone destinate a complessi misti, prevalentemente per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti con destinazione produttiva aventi anche caratteristiche commerciali.

#### ART. 104

#### CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

L'autorizzazione delle insegne di esercizio presuppone:

- l'armonizzazione con il contesto urbano in cui si inseriscono;
- il rispetto e la tutela dei beni di interesse storico e delle bellezze naturali;
- la salvaguardia delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- il rispetto e la tutela delle caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione.

La presente disciplina, per i principi stessi cui si è ispirata (tra i quali quello di compatibilità ambientale), vuole garantire che le insegne non gravino sul territorio come elementi di disturbo formale all'ambiente naturale od a quello antropizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto storico e architettonico cittadino, diventino per le loro caratteristiche e per il posizionamento, elementi di arredo e occasione di arricchimento del panorama urbano.

In generale la presente normativa farà dunque riferimento al principio secondo il quale il livello espressivo e formale rappresentato dall'insieme delle insegne urbane si colloca su un piano inferiore rispetto a quello dell'architettura degli edifici, a qualunque epoca storica essa appartenga. Come conseguenza il criterio principale di accettabilità per una qualsiasi insegna sarà quello della sua adeguatezza alle superficie architettoniche su cui insiste.

In ogni caso la dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale; inoltre non dovrà sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es. semafori, segnali di pericolo etc.).

Le insegne non possono in nessun caso nascondere il disegno di balconi e parti decorative dell'edificio, né trasformare l'immagine complessiva della facciata; esse possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta.

##### Insegne nella Zona 1

La superficie delle insegne per ciascuna attività o esercizio deve essere complessivamente inferiore o uguale a mq. **2,50, ridotta a mq. 1,50 se all'interno delle vie e piazze di caratterizzazione ambientale come elencate nel precedente art. 103.** Tali limiti di superficie indicati possono essere **superati** solo se in presenza di un progetto particolareggiato delle insegne comprensivo dell'intera facciata del fabbricato o del complesso edilizio; in tali casi il progetto per essere autorizzato dovrà essere esaminato dalla Commissione Edilizia comunale con esito favorevole.

Nella Zona 1 è vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui parapetti dei terrazzi/balconi, nonché di quelle a bandiera **su palo. Sono invece consentite le insegne a bandiera a parete di dimensione non superiore 0,50 mq. per facciata e per ciascuna attività.** Potranno tuttavia essere ammesse insegne a bandiera limitatamente alle farmacie, caserme, ospedali, ambulatori di pronto soccorso anche veterinario e per generi di monopolio di Stato,

purchè riportanti esclusivamente messaggi di immediata identificazione dell'attività e quando le caratteristiche ambientali, per il loro prevalente tessuto commerciale e in assenza di edifici di particolare valore storico artistico, lo consentano.

**Nella Zona 1 limitatamente agli ambiti di interesse storico nelle vie e piazze di caratterizzazione ambientale elencate nel precedente art. 103, è vietata l'installazione di totem.**

Le insegne a cassonetto sono collocate di norma entro o sopra le sovrapporte del serramento di ingresso o della vetrina, con una sporgenza massima di cm. 15 dal filo del muro; tuttavia, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire anche sul muro purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell'edificio e sia effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici. L'ubicazione di insegne sul muro è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con affacci prospicienti la strada di accesso. L'illuminazione deve essere indiretta o del tipo crepuscolare o totalmente schermata.

Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso o vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

#### Insegne nella Zona 2

La dimensione delle insegne deve essere complessivamente inferiore o uguale **ad una superficie pari al 7% di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività. Detta superficie non potrà essere cumulata sulla singola facciata.** Il limite di superficie indicato può essere aumentato solo se in presenza di un progetto particolareggiato delle insegne comprensivo dell'intera facciata del fabbricato o del complesso edilizio; in tal caso però il progetto per essere autorizzato dovrà essere esaminato dalla Commissione Edilizia comunale con esito favorevole.

Nella sola Zona 2 le insegne parallele alla strada potranno essere poste sulla recinzione a condizione che la loro altezza non superi quella della recinzione stessa e la sporgenza massima sul suolo pubblico non sia superiore a cm. 5 rispetto al supporto di sostegno di recinzione; in tal caso le insegne non dovranno essere luminose, né illuminate. **La superficie massima della insegna da collocare sulla recinzione non deve essere superiore al 7% della facciata prospiciente la recinzione stessa.**

Per i soli edifici aventi destinazione d'uso industriale, **commerciale** o artigianale, possono essere installate insegne sul fronte del tamponamento perimetrale o sul coronamento della copertura (velette, pensiline o altro), **nonché svettanti sul tetto, sempre se intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.**

**Le insegne a bandiera sono consentite solo se a parete ed aventi dimensione non superiore a mq. 1,00 per ciascuna facciata e per ciascuna attività.**

#### ART. 105 INSEGNE A BANDIERA

Il bordo inferiore delle insegne a bandiera deve essere a quota pari o superiore a mt. 3,00 sul livello del marciapiede e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede stesso, con un aggetto non superiore a mt. 1,00. In assenza di marciapiede, tale altezza non potrà essere inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale e la sporgenza dell'insegna in aggetto non potrà essere maggiore di 1/10 della larghezza della sede stradale e comunque con un massimo di mt. 1,00.

L'altezza massima dell'insegna deve essere di mt. **7,00**, misurata da terra al punto più alto della struttura e comunque non dovrà superare il limite di gronda degli edifici.

## **ART. 105 bis INSEGNE A TOTEM**

**Si definisce "totem" l'insegna di esercizio realizzata con un manufatto tridimensionale multifacciale, in materiale rigido, con struttura di sostegno indipendente vincolata al suolo, ubicato nella pertinenza delle attività a cui l'insegna si riferisce, ivi compresa l'area destinata al parcheggio di autoveicoli.**

**Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono ammessi totem che raggruppano più insegne purchè riferite ad attività esercitate in loco. Il totem dovrà avere una superficie massima complessiva di tutte le facciate non superiore a 10 mq..**

**Potrà essere luminoso per luce diretta o indiretta e non dovrà recare intralcio alla circolazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dal Codice della strada. L'altezza massima del totem non dovrà superare i mt. 4,50 misurati da terra al punto più alto della struttura.**

**Per ogni complesso edilizio è ammessa l'installazione di un solo totem.**

**L'installazione di un totem non esclude la possibilità di ricorrere ad insegne d'esercizio di altro tipo; in tal caso ogni tipologia di insegna dovrà rispettare i limiti previsti dal presente regolamento.**

## **ART. 106 CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

### Preinsegne

Hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti di mt. **1,25 x 0,25**. E' ammesso l'abbinamento sulla struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta.

Nel territorio comunale sono ammesse complessivamente per lo stesso esercizio ed attività n. 6 preinsegne di cui n. 3 all'interno della Zona 1 e n. 3 all'interno della Zona 2; la distanza massima di ciascuna preinsegna dalla sede dell'esercizio/attività che si vuole pubblicizzare come direzione deve essere compresa nel raggio di 5 Km.

Non è consentita l'ubicazione di preinsegne nel perimetro degli ambiti di interesse storico e architettonico, come individuati nella planimetria allegata (allegato A).

### Cartelli

**La loro dimensione massima è di mq. 4,00 per ogni facciata, mentre l'altezza massima è di mt. 6,00 misurata da terra al punto più alto della struttura.**

**L'installazione di cartelli pubblicitari è vietata lungo ed in vista delle strade comunali all'interno della Zona 1.**

**Possono essere autorizzati cartelli lungo le strade comunali nella Zona 2 a condizione che la struttura di sostegno sia ubicata sul suolo di proprietà privata, ovvero in area non gravata da servitù od uso pubblico; in ogni caso la proiezione a terra dell'eventuale sporgenza non dovrà interessare spazi od aree pubbliche o di uso pubblico.**

**E' consentita la collocazione di cartelli lungo le strade provinciali sia in Zona 1 che in Zona 2; tale ubicazione, all'interno del centro abitato, dovrà rispettare le distanze previste dall'art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché quelle stabilite dal successivo art. 107.**

In occasione di manifestazioni culturali, politiche, congressuali, espositive, convegnistiche e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di cartelli con caratteristiche di provvisorietà alle seguenti condizioni:

- la loro dimensione non deve essere superiore a mq. 1,50 per facciata;
- possono essere installati in deroga alle distanze minime previste dal Codice della Strada, ma al di fuori degli spazi interessati dalle intersezioni semaforiche, sempre se non comportino pericolo o intralcio alla circolazione;
- possono essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento, nonché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive all'evento;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a n. 30 per ogni iniziativa;

#### Striscioni, stendardi e bandiere

L'esposizione di striscioni, stendardi è ammessa durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso; potranno essere illuminati per luce indiretta.

Gli striscioni saranno collocati su appositi supporti a ciò presupposti e il loro bordo inferiore se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 5,00 rispetto al piano della carreggiata stessa.

La collocazione di bandiere potrà avvenire esclusivamente su suolo privato.

#### Segni orizzontali reclamistici

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e tali da garantire una buona aderenza dei veicoli sulla stessa.

#### Impianti pubblicitari di servizio

L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di un piano coordinato di arredo urbano, da approvare con atti deliberativi della Giunta Comunale, nonché di eventuale specifica convenzione da stipulare tra l'Ente Comune e l'impresa pubblicitaria. Detti impianti possono essere luminosi sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### Targhe di esercizio

Le targhe di esercizio soggette al presente regolamento devono avere una superficie massima di mq. 0,15 ed essere collocate sulla porta di ingresso dell'attività o, in alternativa, sulla parete laterale alla porta stessa. Qualora sia prevista l'installazione di più targhe esse dovranno risultare coordinate in unico disegno, realizzate con lo stesso materiale ed avere cumulativamente la superficie massima di mq. 0,15.

Devono essere prive di luminosità propria.

#### Tende

Le caratteristiche delle tende sono individuate dal precedente art. 76.

Le indicazioni pubblicitarie potranno essere esclusivamente relative all'esercizio o all'attività svolta ed essere collocate sul volants (mantovana). Il rilascio di autorizzazione per la collocazione della tenda comprende anche l'autorizzazione inerente il mezzo pubblicitario.

#### Vetrofanie e vetrografie

Sono inseribili sulle vetrature purchè la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate. La loro superficie non deve superare mq. 1,50 per ciascuna attività o esercizio.

#### Iscrizioni dipinte, murales e tromp l'oeil

Sono ammessi su pareti cieche di edifici esistenti purchè presentino soluzioni di elevata qualità formale e di attento inserimento nel contesto ambientale. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia comunale.

#### Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile

La collocazione di detti impianti dovrà avvenire nell'ambito di un piano e studio coordinato di arredo urbano da approvarsi dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione Edilizia. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta. Tale impianto è vietato lungo le strade provinciali all'interno del centro abitato.

#### Bacheche

La collocazione di bacheche su muri di edifici che si affacciano sul ciglio stradale o sul limite di uno spazio pubblico è consentita solo se la sporgenza rispetto ai muri perimetrali sia non più di cm. 5.

### ART. 107 COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI DIVIETI E NORME TECNICHE

Nei lotti liberi o ineditati di proprietà privata è vietato installare insegne, supporti per cartelli, nonché qualsiasi altra tipologia di mezzo pubblicitario. Lo stesso divieto è applicabile per tutte le aree di tipo agricolo e di salvaguardia ambientale, nonché per quelle all'interno del Parco regionale dell'Adda Nord, previste dal P.R.G..

**E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari su edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il Soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica funzione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al Comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.**

Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, come indicati nell'art. 134 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari **se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili e delle aree soggette a tutela.**

Sui muri di cinta del cimitero e nella zona di rispetto dello stesso, è vietato collocare insegne o qualsiasi altro mezzo pubblicitario.

Le distanze dal ciglio stradale delle **insegne di esercizio, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari in genere**, nel centro abitato, e fuori dal centro abitato, lungo ed in vista delle strade

**comunali**, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 senza riduzioni in relazione alle tipologie delle strade.

Nella progettazione degli edifici di nuova costruzione ove siano presenti esercizi commerciali e pubblici è obbligatorio prevedere gli spazi ove collocare le insegne.

I mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate ed ancorate per resistere adeguatamente alla spinta del vento.

L'uso dei colori, in particolare del rosso o di determinati abbinamenti cromatici, nonché le sagome dei mezzi pubblicitari non devono generare confusione con la segnaletica stradale ed in particolare modo in prossimità di intersezioni. Nella realizzazione dei mezzi pubblicitari è vietato usare l'emblema del Comune.

#### ART. 108

##### UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle corrispondenti aree, sempre che gli stessi non siano visibili dal fronte stradale di accesso e dalle corsie di accelerazione o decelerazione. Nelle aree di parcheggio la superficie dei mezzi pubblicitari non deve superare l'1% delle corrispondenti aree, sempre che non siano visibili dal fronte stradale di accesso e dalle corsie di accelerazione o decelerazione.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Lungo il fronte stradale è consentita l'installazione di insegne a bandiera a palo per le sole stazioni di servizio, esclusivamente per l'apposizione del marchio identificativo della compagnia petrolifera, nel rispetto delle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada.

#### ART. 109

##### CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

I mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso di luce colorata, specialmente del colore rosso e del verde, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

I mezzi pubblicitari luminosi devono rispettare le prescrizioni di cui alla L.R. 17/00, "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso", nonché i criteri previsti dalla delibera della G.R. n.7/6162 del 20.09.2001.

È altresì fatto divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

I mezzi pubblicitari luminosi rientranti nell'obbligo della progettazione sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 46/90; dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della L.R. 17/00. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto i mezzi pubblicitari luminosi di modesta entità, come definiti al cap.9 Delibera G.R. n. 7/6162 del 10.09.2001.

Alla fine dei lavori l'impresa o la ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario luminoso autorizzato ai criteri della L.R. 17/00 oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della L. 46/90.

#### ART. 110

##### PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sul territorio comunale, deve presentare domanda per ottenere regolare autorizzazione amministrativa, salvo i casi in cui questa non sia richiesta.

Per i mezzi pubblicitari esterni al centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada, mentre per quelli all'interno del centro abitato la competenza a rilasciare l'autorizzazione è sempre del Comune.

Nei tratti di strade provinciali, correnti all'interno del centro abitato, il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune, previo nulla osta della Provincia.

#### ART. 111

##### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE

La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata in bollo dell'importo previsto dalle leggi fiscali, unitamente alla dimostrazione di avvenuto versamento alla tesoreria comunale dei diritti di segreteria nella misura stabilita per i permessi edilizi non onerosi, corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala adeguata dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali del manufatto e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
  - b) rilievo in duplice copia dello stato di fatto in scala 1/20 per le vetrine di fabbricati ubicati in zona A) del P.R.G. vigente, qualora sia previsto l'inserimento di insegne;
  - c) bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
  - d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
  - e) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
  - f) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora dovuto;
  - g) eventuale progetto dell'impianto elettrico, se ricorre il caso, ai sensi dell'art 4 legge 46/90.
- Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico previo parere dell'Ufficio di Polizia Locale. In caso di mezzi pubblicitari che presentano particolari impatto sull'ambiente, il Responsabile del Settore Tecnico potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia comunale; tale parere dovrà comunque essere sempre richiesto nei casi previsti dal presente Titolo.

Il parere della Polizia Locale è rilasciato con riferimento alle norme del presente Titolo, nonché a quelle del vigente Codice della Strada D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; **il suddetto parere è vincolante qualora riguardi la circolazione stradale e comunque quando si riferisce alla normativa inerente il Codice della Strada.**

Per la sola installazione dei mezzi pubblicitari temporanei - s'intendono mezzi pubblicitari temporanei quelli di durata inferiore o uguali a un anno e rinnovabili per una sola volta di uguale durata - o di preinsegne, l'autorizzazione è rilasciata direttamente dal Responsabile della Polizia Locale; in tal caso la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), g), del presente articolo, salvo diverse e ulteriori indicazioni da parte del competente Ufficio di Polizia Locale.

#### ART. 112 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata o denegata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancata integrazione di quanto richiesto entro i successivi 30 giorni, la domanda presentata s'intende respinta.

L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti.

Copia dell'autorizzazione rilasciata, ovvero della documentazione che legittima la collocazione del mezzo pubblicitario (sia di durata permanente triennale che di carattere temporanea) è trasmessa sia all'Ufficio Tributi per l'applicazione della normativa in materia di imposta di pubblicità, che all'Ufficio di Polizia Locale per la vigilanza circa il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, nonché per la verifica della conformità del mezzo pubblicitario alle presenti norme e a quelle del codice della strada.

#### ART. 113 INTERVENTI DI VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, ferma ed invariata la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata o denegata entro i successivi 15 giorni, **decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata.**

Il presente articolo si applica solo ed esclusivamente per i mezzi pubblicitari autorizzati come nuovi (e non come rinnovo) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### ART. 114 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari di carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni dalla data di rilascio. Essa è rinnovabile per eguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, sia relativa al medesimo mezzo pubblicitario. La domanda di rinnovo dovrà essere sempre in bollo dell'importo previsto dalle leggi fiscali, unitamente alla dimostrazione di avvenuto versamento alla tesoreria comunale dei diritti di segreteria nella misura stabilita per i permessi edilizi non onerosi.

Qualora il rinnovo si riferisce ad autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda la conferma di validità della documentazione di cui al precedente art. 111.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate sino alla scadenza indicata nell'autorizzazione.

Per le sole insegne di esercizio (**compreso i totem**) esistenti ed autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il rinnovo dell'autorizzazione, sempre che non comporti la modifica del messaggio pubblicitario, l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali e/o estetiche, viene rilasciato in deroga alle presenti normative; la deroga, tuttavia non sarà applicabile per gli aspetti inerenti la luminosità di cui al precedente art. 109 e L.R. 17/2000. Per gli altri mezzi pubblicitari autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale domanda di rinnovo equivale a nuova istanza, come se il mezzo pubblicitario sia da installare ex-novo; in tal caso il titolare dell'autorizzazione dovrà allegare la documentazione prevista dal precedente art. 111.

#### ART. 115 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari autorizzati e delle loro strutture di sostegno, nonché effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione **del mezzo pubblicitario** in caso di decadenza, o revoca dell'autorizzazione, o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d) consegnare al nuovo titolare copia dei provvedimenti autorizzativi nel caso di cessione dell'attività;
- e) corrispondere al Comune, nei tempi e modi stabiliti dal regolamento comunale, l'imposta sulla pubblicità se dovuta.

#### ART. 116 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) l'annullamento, la revoca **e/o** l'inesistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato all'attività **svolta**;

- c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- d) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal rilascio della stessa;
- f) la realizzazione di opere pubbliche, di riqualificazione urbana che coinvolgono l'impianto pubblicitario autorizzato, semprechè sussista un interesse pubblico prevalente;
- g) il mancato pagamento dell'imposta di pubblicità dovuta ai sensi del D. Lgs 507/93.

#### ART. 117 SANZIONI AMMINISTRATIVE

I comportamenti commissivi od omissivi che costituiscono violazione delle norme del presente Titolo, sono puniti con la sanzione prevista dall'Art 23 del Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché quanto previsto dal successivo art. 118. Qualora gli stessi comportamenti costituiscano altresì violazione alle norme in materia di imposta di pubblicità si applicheranno anche le disposizioni previste dalla D. Lgs. 507/1993.

#### ART. 118 SANZIONI ACCESSORIE

In caso di installazione di mezzi pubblicitari e di impianti di propaganda abusivi ai sensi dell'art 24, comma 2, del D. Lgs. 507/93, nel verbale di accertamento e contestazione viene disposta la rimozione degli stessi entro il termine massimo di quindici giorni, con il ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili tutte le spese sostenute per il ripristino dei luoghi.

Si intendono abusivi i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda installati senza preventiva autorizzazione o comunque esposti in difformità alla medesima e quelli di cui è intervenuta la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Il Comune procede altresì alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro i termini di cui alla Art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al precedente art. 117, il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

#### ART. 119 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Titolo, si rinvia alla normativa generale, ossia le disposizioni previste dal D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli art 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione dagli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

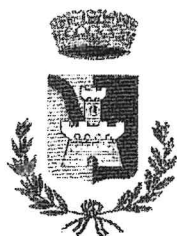
In materia di imposta sulla pubblicità si rimanda alle normative di cui al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

ART. 120  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari esistenti, regolarmente autorizzati o rinnovati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se non conformi al presente Titolo, potranno essere mantenuti sino alla data di scadenza dell'autorizzazione o del loro rinnovo, fatte salve le disposizioni vigenti in merito all'inquinamento luminoso di cui alla L.R. 17/2000.

Per le sole insegne di esercizio **esistenti (compreso i totem)** è consentito il mantenimento dell'insegna autorizzata, anche mediante più rinnovi, sempre che non venga modificato il messaggio pubblicitario, le caratteristiche estetiche e l'ubicazione. Per tutti gli altri mezzi pubblicitari l'obbligo di adeguamento, di sostituzione o di rimozione per ottemperare alle prescrizioni del nuovo regolamento decorrerà dalla data di richiesta di rinnovo, ovvero dalla scadenza dell'autorizzazione.

Con l'entrata in vigore del presente Titolo sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune di Calusco d'Adda in contrasto con lo stesso o incompatibili.



## **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

**Provincia di Bergamo**

**Settore Tecnico**

Piazza S.Fedele n.1 - 24033 Calusco d'Adda (Bg)

Tel. 0354389044 - Fax 0354389076

e-mail [ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it](mailto:ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it)

P.Iva 00229710165

### **1^ MODIFICA ALL'ART. 106 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

**Approvazione definitiva: delibera C.C. n. 44 del 26.09.08**

# STRALCIO Regolamento Edilizio Comunale

(omissis)

## Testo modificato

ART. 106

### CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

#### Preinsegne

Hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti di mt. 1,25 x 0,25. E' ammesso l'abbinamento sulla struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta.

Nel territorio comunale sono ammesse complessivamente per lo stesso esercizio ed attività n. 6 preinsegne di cui n. 3 all'interno della Zona 1 e n. 3 all'interno della Zona 2; la distanza massima di ciascuna preinsegna dalla sede dell'esercizio/attività che si vuole pubblicizzare come direzione deve essere compresa nel raggio di 5 Km.

Non è consentita l'ubicazione di preinsegne nel perimetro degli ambiti di interesse storico e architettonico, come individuati nella planimetria allegata (allegato A).

#### Cartelli

La loro dimensione massima è di mq. **20,00** per ogni facciata.

L'installazione di cartelli pubblicitari è vietata lungo ed in vista delle strade comunali all'interno della Zona 1.

Possono essere autorizzati cartelli lungo le strade comunali nella Zona 2 a condizione che la struttura di sostegno sia ubicata sul suolo di proprietà privata, ovvero in area non gravata da servitù od uso pubblico; in ogni caso la proiezione a terra dell'eventuale sporgenza non dovrà interessare spazi od aree pubbliche o di uso pubblico.

E' consentita la collocazione di cartelli lungo le strade provinciali sia in Zona 1 che in Zona 2; tale ubicazione, all'interno del centro abitato, dovrà rispettare le distanze previste dall'art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché quelle stabilite dal successivo art. 107.

In occasione di manifestazioni culturali, politiche, congressuali, espositive, convegnistiche e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di cartelli con caratteristiche di provvisorietà alle seguenti condizioni:

- la loro dimensione non deve essere superiore a mq. 1,50 per facciata;
- possono essere installati in deroga alle distanze minime previste dal Codice della Strada, ma al di fuori degli spazi interessati dalle intersezioni semaforiche, sempre se non comportino pericolo o intralcio alla circolazione;
- possono essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento, nonché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive all'evento;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a n. 30 per ogni iniziativa;

#### Striscioni, stendardi e bandiere

L'esposizione di striscioni, stendardi è ammessa durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso; potranno essere illuminati per luce indiretta.

Gli striscioni saranno collocati su appositi supporti a ciò presupposti e il loro bordo inferiore se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 5,00 rispetto al piano della carreggiata stessa.

La collocazione di bandiere potrà avvenire esclusivamente su suolo privato.

### Segni orizzontali reclamistici

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e tali da garantire una buona aderenza dei veicoli sulla stessa.

### Impianti pubblicitari di servizio

L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di un piano coordinato di arredo urbano, da approvare con atti deliberativi della Giunta Comunale, nonché di eventuale specifica convenzione da stipulare tra l'Ente Comune e l'impresa pubblicitaria. Detti impianti possono essere luminosi sia per luce diretta che per luce indiretta.

### Targhe di esercizio

Le targhe di esercizio soggette al presente regolamento devono avere una superficie massima di mq. 0,15 ed essere collocate sulla porta di ingresso dell'attività o, in alternativa, sulla parete laterale alla porta stessa. Qualora sia prevista l'installazione di più targhe esse dovranno risultare coordinate in unico disegno, realizzate con lo stesso materiale ed avere cumulativamente la superficie massima di mq. 0,15. Devono essere prive di luminosità propria.

### Tende

Le caratteristiche delle tende sono individuate dal precedente art. 76.

Le indicazioni pubblicitarie potranno essere esclusivamente relative all'esercizio o all'attività svolta ed essere collocate sul volants (mantovana). Il rilascio di autorizzazione per la collocazione della tenda comprende anche l'autorizzazione inerente il mezzo pubblicitario.

### Vetrofanie e vetrografie

Sono inseribili sulle vetrate purchè la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate. La loro superficie non deve superare mq. 1,50 per ciascuna attività o esercizio.

### Iscrizioni dipinte, murali e tromp l'oeil

Sono ammessi su pareti cieche di edifici esistenti purchè presentino soluzioni di elevata qualità formale e di attento inserimento nel contesto ambientale. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia comunale.

### Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile

La collocazione di detti impianti dovrà avvenire nell'ambito di un piano e studio coordinato di arredo urbano da approvarsi dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione Edilizia. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta. Tale impianto è vietato lungo le strade provinciali all'interno del centro abitato.

### Bacheche

La collocazione di bacheche su muri di edifici che si affacciano sul ciglio stradale o sul limite di uno spazio pubblico è consentita solo se la sporgenza rispetto ai muri perimetrali sia non più di cm. 5.

(Omissis)



# **Regolamento Edilizio Comunale**

## **TITOLO XIII**

### ***PRESCRIZIONI INERENTI I MEZZI PUBBLICITARI***

#### **2^ Modifica all'art. 106**

***(approvazione definitiva delibera C.C. n.15 del 10/07/2026)***

*(omissis)*

#### **ART.106**

#### **CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

##### Preinsegne

Hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti di mt. 1,25 x 0,25. È ammesso l'abbinamento sulla struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta.

Nel territorio comunale sono ammesse complessivamente per lo stesso esercizio ed attività n. 6 preinsegne di cui n. 3 all'interno della Zona 1 e n. 3 all'interno della Zona 2; la distanza massima di ciascuna preinsegna dalla sede dell'esercizio/attività che si vuole pubblicizzare come direzione deve essere compresa nel raggio di 5 Km.

Non è consentita l'ubicazione di preinsegne nel perimetro degli ambiti di interesse storico e architettonico, come individuati nella planimetria allegata (allegato A).

##### Cartelli

La loro dimensione massima è di mq. **20,00** per ogni facciata.

L'installazione di cartelli pubblicitari è vietata lungo e in vista delle strade comunali all'interno della Zona 1.

Possono essere autorizzati cartelli lungo le strade comunali nella Zona 2 a condizione che la struttura di sostegno sia ubicata sul suolo di proprietà privata, ovvero in area non gravata da servitù od uso pubblico; in ogni caso la proiezione a terra dell'eventuale sporgenza non dovrà interessare spazi od aree pubbliche o di uso pubblico.

È consentita la collocazione di cartelli lungo le strade provinciali sia in Zona 1 che in Zona 2; tale ubicazione, all'interno del centro abitato, dovrà rispettare le distanze previste dall'art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché quelle stabilite dal successivo articolo 107.

In occasione di manifestazioni culturali, politiche, congressuali, espositive, convegnistiche e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di cartelli con caratteristiche di provvisorietà alle seguenti condizioni:

- la loro dimensione non deve essere superiore a mq 1,50 per facciata;
- possono essere installati in deroga alle distanze minime previste dal Codice della Strada, ma al di fuori degli spazi interessati dalle intersezioni semaforiche, sempre se non comportino pericolo o intralcio alla circolazione;
- possono essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento, nonché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive all'evento;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a n.30 per ogni iniziativa;

#### Cartelli lungo la “Variante alla SP 166 tracciato a sud dell’abitato di Calusco”, strada extraurbana secondaria, categoria C2

La loro dimensione massima è di mq. **20,00** per ogni facciata.

L’installazione di cartelli pubblicitari lungo la strada comunale all’interno della Zona 1, all’esterno del centro abitato, è consentita esclusivamente lungo la strada denominata “Variante alla SP 166 tracciato a sud dell’abitato di Calusco”, strada extraurbana secondaria, categoria C2 secondo la classificazione prevista dalla norma dettate dal DM 05/11/2001 **limitatamente alle aree non interessate dai vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/04, del Parco Adda Nord e del PTR.**

Possono essere autorizzati cartelli a condizione che la struttura di sostegno sia ubicata nella fascia di rispetto stradale, rispettando le distanze previste dall’art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada e s.m.i.

Quando i manufatti sono inoltre visibili da altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, Provincia, ecc.).

#### Striscioni, stendardi e bandiere

L’esposizione di striscioni, stendardi è ammessa durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso; potranno essere illuminati per luce indiretta.

Gli striscioni saranno collocati su appositi supporti a ciò presupposti e il loro bordo inferiore se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 5,00 rispetto al piano della carreggiata stessa.

La collocazione di bandiere potrà avvenire esclusivamente su suolo privato.

#### Segni orizzontali e reclamistici

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all’interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e tali da garantire una buona aderenza dei veicoli sulla stessa.

#### Impianti pubblicitari di servizio

L’installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di un piano coordinato di arredo urbano, da approvare con atti deliberativi della Giunta Comunale, nonché di eventuale specifica convenzione da stipulare

tra l'Ente Comune e l'impresa pubblicitaria. Detti impianti possono essere luminosi sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### Targhe di esercizio

Le targhe di esercizio soggette al presente regolamento devono avere una superficie massima di mq. 0,15 ed essere collocate sulla porta di ingresso dell'attività o, in alternativa, sulla parete laterale alla porta stessa. Qualora sia prevista l'installazione di più targhe esse dovranno risultare coordinate in unico disegno, realizzate con lo stesso materiale ed avere cumulativamente la superficie massima di mq. 0,15.

Devono essere prive di luminosità propria.

#### Tende

Le caratteristiche delle tende sono individuate dal precedente art. 76.

Le indicazioni pubblicitarie potranno essere esclusivamente relative all'esercizio o all'attività svolta ed essere collocate sui volants (mantovana). Il rilascio di autorizzazione per la collocazione della tenda comprende anche l'autorizzazione inerente il mezzo pubblicitario.

#### Vetrofanie e vetrografie

Sono inseribili sulle vetrate purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni che presentino soluzioni precarie o disordinate. La loro superficie non deve superare mq 3,00 per ciascuna vetrina.

È consentito, in sostituzione delle insegne di esercizio normate dal precedente art. 104, collocare vetrofanie sulla specchiatura delle vetrine, nel rispetto delle dimensioni previste dal richiamato articolo 104; in tal caso la superficie complessiva delle pellicole adesive potrà essere incrementata di ulteriori mq 1,50.

La collocazione di insegne di esercizio mediante posa di pellicole adesive entro lo spazio vetrina potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti (RAI) del locale, in funzione del parametro di trasparenza delle pellicole impiegate.

#### Iscrizioni dipinte, murali e tromp l'oeil

Sono ammessi su pareti cieche di edifici esistenti purché presentino soluzioni di elevata qualità formale e di attento inserimento nel contesto ambientale. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia comunale.

#### Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile

La collocazione di detti impianti dovrà avvenire nell'ambito di un piano e studio coordinato di arredo urbano da approvarsi dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione Edilizia. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta. Tale impianto è vietato lungo le strade provinciali all'interno del centro abitato.

#### Bacheche

La collocazione di bacheche su muri di edifici che si affacciano sul ciglio stradale o sul limite di uno spazio pubblico è consentita solo se la sporgenza rispetto ai muri perimetrali sia non più di cm. 5.

*(omissis)*